

GIURISPRUDENZA CIRCA L'ART. 4 DELLA LEGGE 152/1975

Cassazione Penale

Avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore - ipotesi di esclusione

La polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152), non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. (Rigetta, Trib. lib. Tempio Pausania, 05 ottobre 2010)

Sez. III, sent. n. 8097 del 09-02-2011 (ud. del 09-02-2011), (rv. 249545)

Cassazione Penale

Perquisizione sul posto – presupposti

La perquisizione finalizzata alla ricerca di armi (art. 4 L. 22 maggio 1975 n. 152) non presuppone, ai fini della sua legittimità, la qualità di pregiudicato della persona che vi sia assoggettata, potendo l'atto essere compiuto nei confronti di chiunque sempre che vi siano le ragioni di sospetto indicate dalla norma. (Rigetta, Trib. Saluzzo, 7 marzo 2006)

Sez. I, Sent. n. 8878 del 12-01-2007 (ud. del 12-01-2007), N.M. (rv. 236567)

Cassazione Penale

Perquisizione sul posto

L'art. 19, comma primo, della legge 22 maggio 1975 n. 152, nell'estendere l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 575 del 1965 alle persone indicate nell'art. 1, n. 1 e n. 2, della legge n. 1423 del 1956, legittima l'imposizione dell'obbligo della cauzione previsto dall'art. 3-bis della citata legge n. 575 del 1965 nell'ipotesi di applicazione di misura di prevenzione personale anche ai proposti che siano dichiarati socialmente pericolosi a norma dell'art. 1, n. 1 e n. 2, della legge 1423 del 1956, e non della legislazione antimafia.

Sez. I, sent. n. 1379 del 14-01-2003 (cc. del 05-12-2002), Pellegrinetti (rv 223262).

Cassazione Penale

Perquisizione sul posto

La norma di cui all'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che prevede la possibilità per gli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere in casi eccezionali di necessità e urgenza a perquisizioni sul posto, è da considerare tuttora vigente, non avendo natura di norma "processuale" e non rientrando nella previsione dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole disposizioni processuali in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sez. VI, sent. n. 1808 del 16-01-2003 (cc. del 09-12-2002), Pellegrino (rv 223586).

Cassazione Penale

Perquisizione sul posto

La norma di cui all'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, che prevede la possibilità per gli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria e della forza pubblica di procedere in casi eccezionali di necessità e urgenza a perquisizioni sul posto, è da considerare tuttora vigente, non avendo natura di norma "processuale" e non rientrando nella previsione dell'art. 35 della stessa legge, per il quale le sole disposizioni processuali in essa contenute dovevano cessare di avere applicazione con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Sez. VI, sent. n. 3421 del 23-01-2003 (cc. del 09-12-2002), Chianese (rv 223945).

Cassazione Penale

Perquisizione sul posto

L'immediata perquisizione "sul posto", sussistendo le condizioni di necessità e di urgenza richieste dall'art. 4 della legge 22 maggio 1975 n. 152, può legittimamente essere continuata e completata nella sede dell'ufficio di Polizia. Invero, il termine "sul posto" usato nella citata disposizione deve essere inteso nel senso di un unico contesto con il fermo e l'identificazione delle persone indiziate e nella immediatezza dell'intervento della Polizia giudiziaria, compatibilmente con l'effettiva disponibilità dei mezzi e con la possibilità di portare a termine con la dovuta tranquillità e garanzia l'operazione.

Sez. II, sent. n. 5579 del 11-06-1983 (cc. del 17-01-1983), Morganti (rv 159497).